

Istanze di accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari.

La Direzione Regionale del Molise è competente a trattare le istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-*bis* c.p.c., 155 *quater*, *quinquies* e *sexies* disp. att. c.p.c., e dell'articolo 15, comma 10, Legge 3/2012, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Tribunali del Molise (Campobasso, Isernia e Larino).

Modalità di presentazione, oggetto e contenuto

Le istanze devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it.

Per trasmettere la documentazione è necessario inserire nell'oggetto la seguente dicitura: *“Accesso alle banche dati ex art. 492-bis c.p.c. – autorizzato dal Tribunale di _____”*

oppure

“Accesso alle banche dati ex art. 15, comma 10, L. 3/2012 – autorizzato dal Tribunale di _____”.

In alternativa, le istanze possono essere trasmesse tramite raccomandata A.R. all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Molise (Via Scatolone 4 – 86100 Campobasso) ovvero consegnate a mano (in questi due casi l'istanza deve essere sottoscritta con firma autografa ed accompagnata da una fotocopia di un documento di riconoscimento valido del professionista/sottoscrittore).

L'istanza deve contenere in maniera chiara e definita i dati anagrafici del creditore e del debitore con corretta indicazione del C.F./P.IVA.

Nella stessa, altresì, deve essere specificato l'indirizzo PEC sul quale ricevere i dati estratti.

Allegati

All'istanza di accesso è necessario allegare:

- autorizzazione del Presidente del Tribunale, oppure di un suo delegato, all'accesso delle informazioni contenute nelle banche dati previste dall'art. 492-*bis* c.p.c., o dall'art. 15, comma 10, L. 3/2012, in originale, copia conforme o corredata da attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente (estensione file "p7m");
- istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni ai sensi dell'articolo 492-*bis* c.p.c. presentata al Tribunale;
- procura rilasciata dal creditore al legale che lo rappresenta, salvo che la stessa non risulti da altro atto eventualmente allegato (es. istanza presentata al Tribunale).

Dati forniti

I dati che verranno forniti sono:

- ultime dichiarazioni presentate disponibili;
- certificazioni dei sostituti d'imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo trasmesse (ultima annualità per la quale vi sono dati disponibili);
- elenco degli atti del registro (l'ultimo decennio presente nella banca dati);
- elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari (si precisa che nell'archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti).

L'Agenzia delle Entrate non fornisce le informazioni di cui non è titolare, come ad esempio la proprietà di auto o natanti del soggetto debitore oppure dati previdenziali.

Le informazioni ipotecarie e catastali relative agli immobili devono essere acquisite rivolgendosi direttamente agli Uffici Provinciali – Territorio.

Tributi speciali

Per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copia dei documenti è dovuto il pagamento di tributi speciali secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972.

Dal 1° gennaio 2017 il pagamento dei tributi speciali potrà essere effettuato con modello F24 - codice tributo 1538 ovvero con il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo per importi non superiori ad € 25,82.

In caso di positivo riscontro dell'istanza di accesso, l'importo dovuto e le modalità di pagamento sono comunicati al richiedente con apposita nota.

I tributi speciali non sono dovuti in caso di:

- recupero dei crediti professionali maturati in qualità di difensori d'ufficio (articolo 32 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale);
- controversie in materia di lavoro (articolo 10 della Legge 11 agosto 1973, n. 533);
- procedimenti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni (Legge 6 marzo 1987, n. 74).

L'esenzione dei tributi va richiesta nell'istanza e deve essere documentata.

Nell'interesse del richiedente l'accesso, al fine di rendere più celeri le attività in trattazione, si chiede di attenersi alle indicazioni sopra riportate.

L'Ufficio Servizi e Consulenza della Direzione Regionale è a disposizione per eventuali chiarimenti ai numeri 0874425065 e 0874425066.